

**IL PUNTO
DELLA
SETTIMANA**

24-28 LUGLIO
FLASH FISCALE

SOMMARIO

LA NORMATIVA3
LA PRASSI6



LA NORMATIVA

SPLIT PAYMENT – VIA LIBERA DELLA UE ALLA PROROGA FINO AL 2026

Prorogato ufficialmente, senza soluzione di continuità e sino al prossimo 30 giugno 2026, il meccanismo dello *split payment*, in base al quale, in caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi rese a favore della PA in generale (e delle società da essa controllate), l'IVA deve essere da queste versata direttamente all'Erario

Il via libera è contenuto nella **Decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 1552 del 25 luglio 2023**, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'UE L 188/45 del 27 luglio 2023, che accoglie la richiesta di proroga avanzata dall'Italia, con una lettera alla Commissione europea del 26 settembre 2022.

Come noto, il meccanismo dello "*split payment*", introdotto in Italia dal 1° gennaio 2015, pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni il versamento dell'IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse (*cf.* Art.17-ter del D.P.R. 633/1972).

In sostanza, il cedente/prestatore emette fattura nei modi ordinari, mentre la P.A. versa al cedente/prestatore il solo corrispettivo a lui spettante per l'operazione resa, versando invece l'imposta dovuta direttamente all'Erario.

L'applicabilità dello "*split payment*", derogando alle ordinarie regole IVA, necessita di un'espressa approvazione comunitaria, contenuta in diverse Decisioni del **Consiglio**, l'ultima delle quali (n.1552/2023) **autorizza l'Italia a prorogare la misura dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026** (*cf.* anche la Decisione del Consiglio n. 2017/784).

Inoltre, nell'ottica di eliminare gradualmente questo meccanismo, a decorrere **dal 1° luglio 2025**, l'Italia si è impegnata ad **escludere dall'ambito applicativo dello "*split payment*"** le **cessioni di beni** e le **prestazioni di servizi** effettuate **a favore delle società quotate in borsa** incluse nell'indice FTSE MIB.

Nella Decisione del Consiglio viene, altresì, specificato che **l'Italia** è tenuta a **presentare, entro il settembre 2024, una relazione relativa all'impatto sui rimborsi IVA** nei confronti dei soggetti ai quali si applica la scissione dei pagamenti, comprensiva anche del tempo medio necessario per i rimborsi stessi, nonché della valutazione di efficacia dello "*split payment*" al fine di ridurre l'evasione fiscale nei settori interessati.

DL 61/2023 “ALLUVIONE”: APPROVATO DEFINITIVAMENTE

È stato approvato in via definitiva, senza significative modifiche per le disposizioni fiscali di interesse il Disegno di legge di conversione del Decreto legge 61/2023 cd. “alluvione”.

Resta, pertanto confermata, la sospensione dei versamenti e degli adempimenti, fiscali e non, dal 1° maggio al 31 agosto 2023 per i soggetti residenti o con sede dell’attività nei Comuni interessati dall’alluvione in Emilia Romagna, Toscana e Marche.

L’unica modifica approvata in questo ambito riguarda, la previsione dell’azzeramento del tasso di interesse sulle somme dovute in caso di pagamento rateale delle somme dovute a seguito della cd. rottamazione-quater, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori alluvionati di cui al decreto legge.

Nessuna modifica anche per l’estensione del Superbonus al 110% alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 relative ad interventi eseguiti sulle unifamiliari/plurifamiliari situate nei Comuni alluvionati, sempre a condizione che, al 30 settembre 2022, sia stato realizzato almeno il 30% dell’intervento complessivo.

DECRETO 7 LUGLIO 2023 - MEF - ALIQUOTE IMU

Nella Gazzetta ufficiale n.172 del 25-07-2023 è stato pubblicato il DM MEF del 7 luglio 2023 che individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e stabilisce le modalità di elaborazione e trasmissione del relativo prospetto al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.

Le fattispecie sono:

- abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;
- fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
- terreni agricoli;
- aree fabbricabili;
- altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D).

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare può introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie solo con riferimento alle condizioni individuate nell'allegato A.

Le aliquote stabilite dai Comuni nel Prospetto recante le fattispecie selezionate hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che il prospetto sia pubblicato sul sito internet del

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

L'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'art. 3, comma 1, decorre dall'anno di imposta 2024.



LA PRASSI

RISPOSTA N. 392/2023 - ACQUISTO DI UNA VILLA PER ATTIVITÀ TURISTICA - IVA DETRAIBILE –

Sì alla detrazione dell'IVA pagata per l'acquisto di un immobile abitativo locato con finalità turistiche come "casa-vacanze".

È quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella **Risposta n. 392 del 24 luglio 2023**, resa ad una società immobiliare che chiede se sia possibile operare la detrazione dell'IVA sull'acquisto di una villa di pregio da destinare alla locazione con finalità turistiche, attività di fatto già esercitata dalla società venditrice, che mantiene la sola gestione della "casa - vacanze" (in base ad un mandato con rappresentanza).

In linea generale, la disciplina IVA prevede l'indetraibilità oggettiva dell'imposta, in alcuni casi, tra cui rientra *l'acquisto di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa*, effettuato da imprese che non esercitano l'attività di costruzione di abitazioni. In tal caso l'indetraibilità dell'IVA viene giustificata dal possibile utilizzo dell'abitazione in modo promiscuo, sia nell'attività d'impresa che per finalità estranee ad essa¹.

Sulla questione, in deroga a questa disposizione, l'Amministrazione finanziaria risponde che, **per la società immobiliare, l'IVA sull'acquisto dell'abitazione è detraibile** perché l'immobile abitativo viene utilizzato dalla società acquirente nell'ambito di un'attività di tipo ricettivo (gestione di "casa - vacanze", affitta camere imponibili ad IVA con aliquota del 10%...), con una **correlazione di inerenza tra l'acquisto e l'attività esercitata, e il concreto utilizzo dell'immobile lo qualifica** di fatto come un **"fabbricato strumentale per natura"**, a prescindere dalla sua classificazione catastale come abitazione.

RISPOSTE 394 E 395 – CREDITI DA BONUS FISCALI E IMPOSTE SUI GIOCHI

In entrambe le risposte l'Agenzia delle Entrate chiarisce che i crediti d'imposta di cui agli articoli 119 e 121, comma 2 del DL 34/2020, acquisiti a mezzo di "cessione del credito", possono essere utilizzati, mediante il modello F24-Accise, per compensare le somme a debito dovute a titolo di imposta unica sulle scommesse e di imposta unica sui giochi.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che, **se una somma può essere riscossa tramite Modello F24**, perché è **inclusa nell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 17 del DLGS 241/1997**; perché così è previsto da un decreto ministeriale emanato ai sensi della lettera h-ter comma 2 dell'art. 17; perché così è previsto espressamente da una norma di rango primario, allora **i relativi debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa) che possono essere esposti nel**

¹ cfr. l'art.19bis1, co.1, lett.i, del D.P.R. 633/1972

modello F24, salvo che, ovviamente, non sia stato disposto un divieto espresso al pagamento tramite compensazione.

In relazione alla fattispecie concreta, l’Agenzia poi ricorda che, con le Risoluzioni n. 4 del 5 gennaio 2005 e n. 59 del 28 giugno 2010, sono stati istituiti i "codici tributo da utilizzare per il versamento nella apposita sezione del modello "F24 accise", denominata "Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione" delle somme di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato", comprese le imposte sulle scommesse e/o sui giochi.

RISPOSTA 397 - COMPENSAZIONE CREDITI DA SUPERBONUS CON RITENUTE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE DOVUTE, IN QUALITÀ DI SOSTITUTO D'IMPOSTA, DA UNA STABILE ORGANIZZAZIONE

L’Agenzia delle Entrate precisa che **i debiti tributari derivanti dall'attività di sostituto d'imposta italiano di un istituto di credito, che opera in Italia mediante una stabile organizzazione, sono compensabili con i crediti da Superbonus acquistati dalla stabile organizzazione stessa.**

Nel caso di specie, la società estera, operante in Italia tramite stabile organizzazione, ha incorporato una società controllata, operante a sua volta in Italia tramite una stabile organizzazione. Per effetto della fusione, l’attività esercitata dalla stabile organizzazione dell’incorporata viene assorbita in quella dell’istante.

La società istante attribuisce alla propria stabile organizzazione il ruolo di rappresentante fiscale e chiede all’Agenzia se i crediti da bonus edili cedibili (compresi quelli derivanti da interventi agevolati al 110%) di cui si è resa cessionaria la stabile organizzazione, possano essere compensati con i versamenti d'imposta dovuti per la propria attività di rappresentante fiscale dell'Istante. In particolare, tra i crediti in questione rientrano anche quelli ceduti alla stabile organizzazione “incorporata”.

Sul punto, l’Agenzia chiarisce che:

- la stabile organizzazione, pur potendo costituire autonomo centro di imputazione di redditi, non è titolare di autonoma soggettività giuridica, limitandosi a riflettere quella della casa madre;
- i crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all'articolo 121 del DL 34/2020 acquisiti con la "cessione del credito" sono compensabili «con tutte le entrate il cui versamento con F24 è previsto, direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali;
- l'operazione di fusione integra, sia sul piano civilistico che fiscale, una successione a titolo universale dell'incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata, con l'effetto che la società risultante dalla fusione, o incorporante, può utilizzare in compensazione, post fusione, i crediti risultanti nel cassetto fiscale dell'incorporata.